



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, quale giudice designato in materia di resa dei conti, ha pronunciato, in esito all'udienza in data **11 luglio 2024** la seguente

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto n. **31787** promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

Abaco Spa - Partita iva: 02391510266 con sede legale a Padova, via F.lli Cervi n. 6 pec: info@cert.abacospa.it;

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (soppressa dall'01/07/2017), ora Agenzia delle Entrate Riscossione, C.F. e P.I. 13756881002, con sede legale a Roma in Via Giuseppe Grezar n. 14, protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, quali agenti contabili del Comune di Pontecchio Polesine (RO);

Visti gli articoli 141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

Visti gli atti di causa;

Udito nell'udienza dell'11 luglio 2024, dopo la relazione del Consigliere Innocenza Zaffina (giudice monocratico designato), il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, Massimiliano Spagnuolo, che ha concluso come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato presso questa Sezione in data 26 ottobre 2022, la Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto degli agenti indicati in epigrafe, per l'esercizio finanziario 2016.

Il Giudice designato, in accoglimento del predetto ricorso, con il decreto n. 5 depositato in data 15 novembre 2022 assegnava agli agenti contabili il termine perentorio di centoventi giorni per il deposito presso il Comune di Pontecchio Polesine (RO) dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2016. Veniva altresì assegnato il termine di 60 giorni al Comune di Pontecchio Polesine (RO) per il deposito mediante piattaforma SIRECO degli ulteriori conti, già presentati all'ente locale dagli agenti contabili Natalina Conte, Cinzia Bolognese, Monica Baraldi, Rovigo Banca Credito Cooperativo Cassa Centrale filiale di Rovigo – Borsea.

In data 15, 17 e 22 febbraio 2023, il Comune di Pontecchio Polesine (RO) provvedeva al deposito dei predetti conti.

In data 20 maggio 2024 la Procura regionale depositava l'istanza per la fissazione dell'udienza, ai fini della definizione del giudizio per resa del conto n. 31787.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha dato atto dell'avvenuto deposito dei conti per i quali era stata chiesta la resa e, sul presupposto che i requisiti di legge risultano soddisfatti, ha concluso chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, restando in ogni caso impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei medesimi conti.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

In ordine alle fasi del presente giudizio, ritiene questo Giudice che, una volta avviato il giudizio per resa del conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio debba essere definito, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., con sentenza, anch'essa monocratica, essendo la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l'eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine, ai sensi dell'art. 142 c.g.c. (in senso conforme e condiviso da questo Giudice, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; cfr. altresì, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze nn. 182/2019, 183/2019; Sezione giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Considerato che risulta che i conti siano stati compilati dagli agenti contabili in epigrafe e depositati dal Comune di Pontecchio Polesine (RO) e che il p.m. ha chiesto la fissazione dell'odierna udienza, questo Giudice deve pertanto procedere, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio per la resa del conto in epigrafe, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei medesimi conti da parte del Magistrato designato, in base al decreto presidenziale del 4 maggio 2023, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio per resa del conto indicato in epigrafe.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione della presente sentenza al Magistrato designato quale relatore dei conti degli agenti contabili degli enti operanti nel territorio della Provincia di Rovigo (decreto presidenziale del 4 maggio 2023).

Così deciso a Venezia, nella camera di consiglio in data 11 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

Il Funzionario preposto

f.to digitalmente

Nadia Tonolo